



CIVITAS SRL

Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS)

Tel. 030/8913536 – Fax. 030/8910017 - C.F. e P.IVA 02710760980 –

www.civitas.valletrompia.it

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DELLA SOCIETA’ CIVITAS S.R.L. PER IL
PERIODO 01/05/2020 – 30/04/2023 - CIG 82118790EE**

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA



CIVITAS SRL

Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS)

Tel. 030/8913536 – Fax. 030/8910017 - C.F. e P.IVA 02710760980 –

www.civitas.valletrompia.it

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA SOCIETA' CIVITAS S.R.L. PER IL PERIODO 01/05/2020 – 30/04/2023, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO - CIG 82118790EE

STAZIONE APPALTANTE

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980

E-mail: info@civitas.valletrompia.it

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it

Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it

Codice ATECO K 66.22.01 Broker di Assicurazioni

CPV 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa

Iscrizione AUSA n. 0000289471

CIG 82118790EE

RUP: dott.ssa Denise Mutti, Responsabile ufficio segreteria

1. PREMESSE

Civitas s.r.l. è una società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 Comuni della Valle Trompia ed è disciplinata dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

La Stazione appaltante, Civitas s.r.l., in seguito alla Delibera a contrattare del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2020 **indice procedura aperta** per l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo della società Civitas s.r.l. per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dall'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice (per la definizione dei criteri si rimanda all'art. 17 del presente Disciplinare).

Trattandosi di un appalto sotto le soglie di cui all'art. 35 del Codice affidato con procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 37, c. 2 del Codice la gara si svolgerà mediante l'utilizzo in modo autonomo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione da ARIA, Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti S.p.A., Soggetto aggregatore, qualificato ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. 66/2014, iscritta nell'Elenco dei soggetti aggregatori deliberato da ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, ultima deliberazione n. 31 del 17/01/2018.

Si ricorda che l'art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. 50/2016 (comma introdotto dal DL 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 cosiddetto "Sblocca Cantieri") dispone che nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti, le linee guida e i decreti adottati da ANAC e dal MIT in attuazione delle previgenti disposizioni del Codice dei contratti rimangono in vigore e restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento. Pertanto la presente procedura di gara verrà svolta nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dell'allegato Capitolato speciale d'appalto
- 2) Bando e disciplinare di gara;
- 3) Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo UE 2016/679.
- 4) Modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per la presentazione dell'offerta.

2.2 Uso della piattaforma di E-procurement Sintel

La procedura verrà espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel gestita da ARIA, Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti S.p.A. Pertanto tutta la documentazione di gara sarà disponibile per l'accesso gratuito, illimitato e diretto:

- sul portale ARIA Lombardia nella sezione BANDI DI GARA, MOTORE DI RICERCA DI TUTTE LE GARE PRESENTI SULLA PIATTAFORMA SINTEL, <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelsearch.xhtml>
- sulla piattaforma Sintel, <https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService>;
- sul profilo del committente, sito internet di Civitas s.r.l. nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, BANDI DI GARA - <https://www.civitas.valletrompia.it/>.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della piattaforma Sintel si rimanda all'ultima versione aggiornata dei *Manuali d'uso per gli Operatori Economici* e alle *Domande Frequenti*, messi a disposizione sul portale di ARIA S.p.A. Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma Sintel è possibile contattare il Contact center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2.3 Richieste di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre la data del **02/03/2020 alle ore 12.00**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione *Documentazione di gara* sulla piattaforma Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

I concorrenti, inoltre, riceveranno all'indirizzo PEC utilizzato in fase di registrazione sulla piattaforma Sintel le notifiche inviate automaticamente dalla procedura in caso di soccorso istruttorio e al termine della fase di apertura di ciascuna busta (amministrativa, tecnica ed economica). Di tali notifiche verrà dato atto all'interno del verbale generato automaticamente dalla piattaforma Sintel al termine della procedura.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo e di supporto in materia assicurativa a favore di Civitas s.r.l. per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2023. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un solo servizio di natura intellettuale globalmente reso alla Stazione appaltante, così come descritto nel Progetto di servizio.

Si rimanda integralmente al Progetto di servizio e al Capitolato speciale d'appalto per la descrizione dettagliata del servizio e le modalità di svolgimento.

Il servizio non comporta oneri diretti per Civitas s.r.l. Come indicato nell'art. 3 del Progetto di servizio, il compenso del broker deriverà esclusivamente dalle provvigioni che le compagnie assicurative, con le quali Civitas s.r.l. ha in essere contratti assicurativi, liquideranno.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro **13.336,84**, comprese le opzioni di rinnovo e il cosiddetto quinto d'obbligo di cui al successivo punto 4.2..

Il valore del contratto per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2023 e base d'asta è pari ad Euro **5.264,54** IVA esenti.

Date le caratteristiche dell'appalto e il tipo di servizio richiesto, non si configurano rischi da interferenza. Pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, in analogia a quanto disposto dall'art. 95, c. 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi, decorrenti dalla data dell'01/05/2020, compreso.

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi (01/05/2023 – 30/04/2026) per Euro 5.264,54 Iva esente.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei casi espressamente previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. Le modifiche verranno effettuate applicando le percentuali offerte in sede di gara ai premi delle eventuali nuove polizze sottoscritte da Civitas s.r.l. per un valore massimo stimato in Euro 1.052,91.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria, delegata/delegataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare di gara, sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In particolare, in riferimento alle cause di esclusione cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) la Stazione appaltante si riserva di valutarne la gravità anche alla luce del tempo trascorso dalla violazione (almeno tre anni).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

I concorrenti, inoltre, dovranno possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti **requisiti di ordine generale**:

- Non aver subito negli ultimi tre anni risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali;
- Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- Non essere stati destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248
- Non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di

- compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 286/1998;
- Non essere stati sottoposti a provvedimenti interdittivi in base all'art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
 - Applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l'impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà svolto;
 - Non essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
 - Non essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara

Il **possesso dei requisiti di cui all'art. 80** del Codice deve essere dichiarato utilizzando il **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) allegato al presente disciplinare (**Allegato n. 2**). Poiché il modello di DGUE di cui all'art. 85 del Codice non riporta alcune dichiarazioni circa l'assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica amministrazione, è necessario compilare il modello allegato al presente disciplinare (**Allegato n. 3**), con il quale l'operatore economico dichiara anche il **possesso dei requisiti di ordine generale** sopra elencati.

La mancata indicazione o l'indicazione contemporanea di due situazioni tra loro alternative non consente alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente e, di conseguenza, determina l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale. Poiché tale dichiarazione è indispensabile ed essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, si procederà con l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti e l'assenza di motivi di esclusione deve essere riferita a tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, indicati ai commi 2 e 3 del citato art. 80, così come specificato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC dell'08/11/2017, tenendo conto che, in ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'operatore deve essere in grado di produrre, a richiesta della stazione appaltante, la documentazione relativa ai requisiti dichiarati, quale mezzo di prova ex artt. 82 e 86 del Codice. Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante **esclude** un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 13 del Codice, del Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016 e della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto tutti i soggetti partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposito PassOE che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass. Per i requisiti non verificabili tramite il sistema AVCPass, la Stazione appaltante si avvarrà della documentazione di cui all'allegato XVII del Codice. Inoltre, le dichiarazioni rese in fase di gara verranno verificate presso gli Enti certificatori e/o con la richiesta di presentazione della relativa documentazione da parte dell'aggiudicatario.

È possibile caricare i documenti a comprova del possesso dei requisiti anche in allegato alla documentazione nella busta amministrativa configurata su Sintel.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione**, per l'ambito di attività relativo all'appalto, nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure, in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro dell'Unione Europea, iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **Iscrizione** da almeno 3 anni al *Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sezione B* di cui all'art. 109 del D. lgs. 209/2005
- c) **Dichiarazione** del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale dichiara di rispettare le regole di comportamento di cui al Titolo II, Capo I del citato regolamento ISVAP n. 5/2006

I requisiti di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato), non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tali infungibili (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- d) **Dichiarazione** di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dalla quale risulta che **il concorrente è ritenuto capace finanziariamente ed economicamente**. Tale requisito è richiesto per dimostrare la solidità dell'operatore nel settore di attività all'interno del quale rientra l'appalto.

In considerazione della complessità del servizio richiesto, della specificità delle competenze relative al mercato assicurativo per la pubblica amministrazione e dell'alta professionalità necessaria per svolgere il servizio, si ritiene che il fatturato annuale parametrato al valore dell'appalto, così come specificato all'art. 84 c. 3 del Codice, non possa essere un requisito di capacità economico-finanziaria significativo di affidabilità dell'operatore economico.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione delle dichiarazioni richieste in allegato alla domanda di partecipazione.

- e) Aver effettuato **intermediazione di premi assicurativi** nel triennio 2017 – 2019 per un importo complessivo non inferiore a Euro 2.000.000,00 riferiti esclusivamente alla pubblica amministrazione o società partecipate.
Tale requisito è richiesto quale garanzia di solidità dell'operatore economico per l'esecuzione del contratto nel settore dedicato alla pubblica amministrazione/società partecipate.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati

dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

- f) Ai sensi dell'art. 83 c. 4 lett c) del Codice, avere idonea **copertura assicurativa di Responsabilità Civile professionale** di cui all'art. 110, comma 3 del D. lgs. 209/2005, con le caratteristiche minimali di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i. In particolare la polizza dovrà:
- Essere stipulata con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana;
 - estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
 - garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
 - coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
 - non prevedere l'inserimento di franchigie o scoperti che possano essere opposti dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
 - avere massimali di copertura della polizza di importo almeno pari a:
 - a) per ciascun sinistro, € 3.000.000,00;
 - b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, € 3.000.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale per ciascun lotto

g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver svolto negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) servizi di brokeraggio in favore di almeno n.2 Enti locali e almeno n.2 società partecipate pubbliche e n.2 società privata che operino in ambito socio-sanitario.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice. I servizi prestati verranno comprovati mediante l'esibizione di certificati rilasciati dall'ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. È possibile allegare la certificazione rilasciata dagli Enti contraenti alla domanda di partecipazione. La stazione appaltante si riserva la possibilità di acquisire d'ufficio le certificazioni presso gli Enti contraenti.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 83, comma 8 del Codice che stabilisce che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti integralmente e singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio, GEIE, contratto di rete.

I **requisiti di idoneità** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti di capacità economico e finanziaria**, di cui al paragrafo **7.2 lett. d), e)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito relativo al possesso della copertura assicurativa** di cui al paragrafo **7.2 lett. f)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi** di cui al **punto 7.3 lett. gg)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova

ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del Codice

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del contratto, di **Euro 105,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice (dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento), non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante disposto dalla normative vigente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato a:

Civitas s.r.l. presso

Filiale di Gardone val Trompia

IBAN: IT 50 E 083 4054 5400 0080 0500 403

Causale: garanzia provvisoria appalto servizio brokeraggio 2020 - 2023

In questo caso, nella busta amministrativa configurata sulla piattaforma Sintel andrà caricata l'attestazione relativa all'avvenuto versamento. In ogni caso sarà necessario presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19/01/2018 n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31. In particolare essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti in allegato alla garanzia presentata.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario

o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo dal consorzio e/o dalle consorziate;

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Secondo quanto disposto dalla delibera numero n. 1174 del 19 dicembre 2018 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2019, non è dovuto alcun contributo all'ANAC da parte degli operatori economici per appalti con importo di valore inferiore a 150.000,00 Euro.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

Come indicato in premessa, la gara si svolgerà mediante l'utilizzo in modo autonomo della piattaforma telematica di negoziazione Sintel messa a disposizione da ARIA S.p.A. che garantisce l'integrità e l'inalterabilità della documentazione presentata.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno presentare offerta caricando la relativa documentazione direttamente sulla piattaforma Sintel entro il giorno

13/03/2020 alle ore 18,00.

L'offerta è costituita da:

- Busta Amministrativa: contiene la documentazione per l'ammissione alla gara;
- Busta Tecnica: contiene la documentazione riguardante l'offerta tecnica
- Busta Economica: contiene la documentazione necessaria a formulare l'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate sulla piattaforma Sintel devono essere in formato elettronico, vale a dire un file pdf/a sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal rappresentante legale del concorrente. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale in corso di validità anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del

Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni (rientra nella presente fattispecie la presentazione della documentazione in formato diverso da quello elettronico);
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Per quanto riguarda gli aspetti applicativi del soccorso istruttorio, si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, i cui principi sono stati ritenuti validi anche in vigenza del Codice, sebbene la delibera sia stata adottata sotto il vigore del D.lgs. 163/2006, con delibera del Consiglio ANAC n. 1374 del 21/12/2016.

Per eventuali fattispecie non previste o non esplicitate nel presente articolo del Disciplinare, ma comunque previste nei documenti di gara, ricorrendone le condizioni sulla base di quanto indicato dalla citata determinazione dell'ANAC, la Stazione appaltante in sede di gara valuterà l'applicazione del soccorso istruttorio oggetto del presente articolo applicando il principio già ribadito nelle determinazioni ANAC di prevalenza della sostanza sulla forma.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA:

La busta amministrativa configurata sulla Piattaforma Sintel dovrà contenere la seguente documentazione, caricata in un'unica cartella zipata:

1. la domanda di partecipazione con la quale l'operatore economico dichiara la forma di partecipazione (singola o associata), specificando le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa (**Allegato n. 1**);
2. il DGUE (**Allegato n. 2**);
3. Le dichiarazioni integrative attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (**Allegato n. 3**);
4. Dichiarazione di assenza conflitto di interessi (**Allegato n.4**);
5. **Garanzia provvisoria** con le caratteristiche di cui al precedente punto 10;
6. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della **certificazione** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
7. **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett b) della delibera ANAC n. 157/2016;
8. Eventuale documentazione relativa alla partecipazione **in forma aggregata** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1;
9. Eventuale documentazione relativa alla **ditta ausiliaria** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1;

14.1 Ulteriori indicazioni sulla presentazione della busta amministrativa

A. Domanda di partecipazione

È redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in bollo con marca da €. 16,00

È possibile caricare nella busta amministrativa:

- la scansione della marca da bollo acquistata per la presente procedura;

oppure

- la ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di €. 16,00, da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Si tenga conto, nel caso venisse utilizzato il modello F23, delle seguenti indicazioni:
 - alla voce Ufficio o Ente, indicare il codice dell'ufficio territoriale, cui è destinato il pagamento (informazione reperibile sul sito dell'agenzia delle entrate);
 - Estremi dell'Atto o del Documento: Anno "2018" Numero "PROCEDURA APERTA N. (INDICARE IL NUMERO) _____";
 - Codice Tributo: "456T".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; delegata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale in corso di validità:

- per ogni operatore singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila/delegata.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

B. Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e allegato al presente disciplinare di gara secondo quanto di seguito indicato. Il Documento è da compilare soltanto per le parti di interesse inerenti la presente gara d'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE dovrà essere caricato nella Busta amministrativa esclusivamente in formato elettronico, seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Viene fornito il file del DGUE (**Allegato n. 2**) in formato .docx, file che va compilato come descritto più avanti nel presente paragrafo. Al termine della compilazione, è necessario effettuare una stampa e generare un file pdf/a. Il file pdf/a deve essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentate e dai soggetti secondo le indicazioni di seguito riportate. La compilazione "a mano" e la successiva scansione del DGUE (immagine in formato jpg, pdf o qualsiasi altro formato immagine) e firma digitale dell'immagine NON è un documento elettronico valido. Pertanto il caricamento del DGUE in un formato NON elettronico equivale a mancata presentazione di documentazione nella busta amministrativa ed è sanabile mediante la procedura del soccorso istruttorio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato n. 4;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 REQUISITI GENERALI del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all' idoneità di cui punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Appendici

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

APPENDICE 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II (articolo 80, comma 3, del Codice)

In conformità al Comunicato del presidente ANAC dell'8/11/2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e deve essere riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tuttavia, si è ritenuto necessario richiedere i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (ovvero venga indicata la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta) in linea con l'avviso del Consiglio di Stato, secondo cui l'attestazione di stati, qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal dichiarante è consentita se riferita a persone identificate o agevolmente identificabili, per tali intendendosi coloro di cui la Pubblica Amministrazione possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun onere di istruttoria o accertamento (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, 30 luglio 2014, n. 16; Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 140).

APPENDICE 2 – alla Sezione A della Parte III – Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte III (articolo 80, comma 1, del Codice)

APPENDICE 3 – alla Sezione C della Parte III Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice)

APPENDICE 4 – alla Sezione C della Parte III Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza (articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del Codice)

APPENDICE 5 – alla Sezione A della Parte II Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe (articolo 48, del Codice)

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. **Dichiarazioni integrative** Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello **Allegato n. 3**, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6 del presente disciplinare;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. attesta di essere informato circa il trattamento di dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679;
7. **solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 8, sono rese utilizzando preferibilmente il modello **Allegato n. 3**, stampato in pdf/a, firmato con firma digitale in corso di validità e caricato nella Busta amministrativa su Sintel.

D. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o delegatario;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/delegataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/deleganti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di assunzione del rischio o del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici riuniti, coassicurati o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere caricata, a pena di esclusione e senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, nell'apposita Busta tecnica configurata sulla piattaforma Sintel utilizzando preferibilmente l'**Allegato 4 Modulo offerta tecnica** appositamente predisposto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nel Capitolato speciale d'appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto e dichiarato nella propria offerta tecnico-qualitativa che sarà assunta a base per le valutazioni (o per gli accertamenti nel caso di specie) e le attribuzioni dei punteggi di seguito indicati. Ne consegue che l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituirà parte integrante e sostanziale del contratto e, in caso di totale o parziale inadempimento agli obblighi contrattuali, saranno applicate le penali previste nel capitolato stesso.

L'offerta tecnica e tutta la documentazione allegata, a pena di esclusione, deve essere stampata in pdf/a e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere caricata, a pena di esclusione e senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, nell'apposita Busta economica configurata sulla piattaforma Sintel utilizzando l'**Allegato n. 5 Modulo offerta economica** appositamente predisposto. La piattaforma Sintel obbliga l'operatore economico a caricare un Documento di offerta predefinito che non verrà in alcun modo preso in considerazione nella presente procedura.

Nell'offerta economica devono essere indicati il costo della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica dovrà essere presentata in bollo con marca da €. 16,00. È possibile caricare nella busta economica:

- la scansione della marca da bollo acquistata per la presente procedura;

oppure

- la ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di €. 16,00, da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Si tenga conto, nel caso venisse utilizzato il modello F23, delle seguenti indicazioni:
 - alla voce Ufficio o Ente, indicare il codice dell'ufficio territoriale, cui è destinato il pagamento (informazione reperibile sul sito dell'agenzia delle entrate);
 - Estremi dell'Atto o del Documento: Anno "2019" Numero "PROCEDURA APERTA N. (INDICARE IL NUMERO) _____";
 - Codice Tributo: "456T".

Sono ammissibili le offerte economiche che confermino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

17.1 Criteri di valutazione

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	90
OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE	100

17.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e metodo di attribuzione dei punteggi

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Agli elementi da valutare è assegnato un **punteggio discrezionale**, vale a dire che il punteggio è attribuito in rapporto ad un coefficiente di valutazione in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e secondo le modalità precisate di seguito.

In considerazione della complessità del servizio di brokeraggio, così come presentato nel *Progetto di servizio* e descritto nel *Capitolato speciale d'appalto*, verranno valutate le modalità organizzative del servizio, le modalità di gestione dei sinistri, le modalità di relazione con la Società, le eventuali migliorie al servizio offerte nonché le certificazioni di qualità possedute dagli operatori economici partecipanti, quale requisito premiante e garanzia di buona organizzazione aziendale.

I **90** punti a disposizione per la valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice secondo i seguenti parametri.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Punti Max Sub Criterio	Punti Max Criterio
1	Progetto di gestione del servizio: modalità organizzative ed operative		46
	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE:		
1.1	Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto Il concorrente dovrà descrivere il gruppo di lavoro che verrà effettivamente impiegato nell'appalto, precisando per ogni risorsa umana utilizzata ruolo e funzione, curriculum vitae aggiornato. Saranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento	8	
	- efficacia della soluzione organizzativa proposta, atta a garantire competenza e professionalità alla Società;	4	
	- titoli di studio ed esperienze maturate da ciascun componente del gruppo di lavoro;	1	
	- curriculum ed esperienze del referente di cui all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto;	2	
	- presenza di un servizio di consulenza legale adeguato alle fattispecie assicurative che interessano la Società. Verrà valutata anche la presenza all'interno dell'organizzazione di un avvocato iscritto all'Albo, specializzato in materia assicurativa.	1	
1.2	Analisi dei rischi e tipologie di polizze proposte alla Società con finalità di risparmio di spesa Il concorrente dovrà descrivere il metodo utilizzato per effettuare l'analisi dei rischi legati allo svolgimento delle attività della Società e proporre un programma assicurativo che persegua l'obiettivo di conseguire progressivi livelli di contenimento della spesa. Saranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:	6	

	- completezza ed esaustività nella descrizione del metodo di analisi;	2	
	- adeguatezza del programma assicurativo proposto;	2	
	- elementi relativi al contenimento dei costi.	2	
1.3	Modalità operative nella gestione ordinaria dei contratti assicurativi. Il concorrente dovrà descrivere l'infrastruttura tecnica messa a disposizione dell'Ente, le modalità di gestione dei contratti assicurativi, con particolare attenzione al ruolo del broker in caso di recesso da parte di una compagnia assicuratrice. Saranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:	6	
	- livello di efficienza gestionale, precisando il grado di coinvolgimento e responsabilità delle unità organizzative del broker;	3	
	- livello di informatizzazione delle procedure adottate;	1	
	- modalità di gestione del recesso e soluzioni per garantire la copertura assicurativa.	2	
1.4	Interventi innovativi per l'esecuzione del servizio di collaborazione con la Società per la prevenzione e gestione dei rischi. Il concorrente dovrà proporre interventi innovativi proposti sulla base dell'evoluzione normativa e/o di mutamenti del mercato assicurativo, anche attraverso la proposta di prodotti assicurativi, mettendo in evidenza le modalità organizzative adottate dal broker che permettano di proporre alla Società prodotti assicurativi e servizi innovativi per tutta la durata del contratto. Saranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:	6	
	- presenza di uffici e/o strutture tecniche preposte allo studio del mercato assicurativo;	4	
	- esempi di prodotti assicurativi innovativi proposti ad enti pubblici dal concorrente negli ultimi 5 anni.	2	
1.5	Programma delle attività necessarie per l'indizione di gara ad evidenza pubblica per le polizze assicurative. Il concorrente dovrà descrivere le modalità di assistenza garantite alla Società nella predisposizione e gestione delle gare d'appalto precisando attività, tempistiche, figure coinvolte e documenti prodotti. Saranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:	12	
	- chiarezza, esaustività e completezza del programma;	4	
	- coerenza del cronoprogramma delle attività necessarie a rispettare la prima scadenza dei contratti assicurativi del 31/08/2020;	4	
	- strategia di gestione delle modalità di appalto per garantire il rispetto della normativa vigente e la partecipazione da parte delle imprese di assicurazione alle gare d'appalto;	4	
1.6	Sistema informatico proposto per la gestione dei contratti assicurativi. Il concorrente dovrà illustrare le caratteristiche del sistema informatico messo a disposizione e i vantaggi per l'Ente in	3	

	termini di semplificazione e riduzione dei tempi di gestione dei contratti assicurativi: Saranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:		
	- rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali nella gestione delle informazioni per mezzo del software;	1	
	- completezza delle operazioni consentite dal software;	1	
	- chiarezza e semplicità d'uso.	1	
1.7	Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008	5	
2	Progetto di gestione del servizio: gestione sinistri		24
	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE:		
2.1	Modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi che coinvolgono la società, descrivendo gli strumenti utilizzati anche al fine di elaborare report e statistiche. Sanno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:	8	
	- facilità di consultazione dei dati da parte della Società;	2	
	- rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali nella gestione delle informazioni per mezzo del software;	3	
	- rapidità nell'elaborazione di statistiche.	3	
2.2	Soluzioni innovative volte ad ottimizzare i processi gestionali al fine di rendere equi i risarcimenti e ridurre i tempi di liquidazione. Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte precisando i tempi previsti di liquidazione dei sinistri. Verranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:	8	
	- efficacia ed adeguatezza delle soluzioni proposte.	4	
	- tempi di liquidazione proposti	4	
2.3	Soluzioni innovative volte ad ottimizzare i processi gestionali nella gestione dei sinistri con franchigia derivanti da responsabilità civile dell'Ente per danni materiali diretti. Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte precisando il grado di coinvolgimento degli uffici comunali sino alla liquidazione del sinistro ovvero alla sua reiezione. Verranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:	8	
	- efficacia ed adeguatezza delle soluzioni proposte;	4	
	- minor grado possibile di coinvolgimento del personale della società	4	
3	Progetto di gestione del servizio: rapporti con la Società		6
	SUB CRITERIO DI VALUTAZIONE:		
3.1	Collegamenti strumentali utilizzati, numero e frequenza degli accessi presso la Società e tempistica di intervento. Il concorrente dovrà illustrare come intende gestire i rapporti con la Società: eventuali strumenti utilizzati, numero e	6	

	<p>frequenza di presenze presso la sede di Gardone V.T., tempi di intervento in caso di richiesta da parte della Società.</p> <p>Verrà premiata la proposta che garantisca un efficiente sistema di interfaccia con il referente interno della Società, attraverso un monitoraggio costante che permetta di adottare azioni correttive tempestive, evitando o limitando ogni genere di disservizio.</p> <p>Verranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:</p>		
	- completezza e adeguatezza della proposta, soprattutto in relazione ai tempi di risposta;	3	
	- rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali nella gestione delle informazioni;	1	
	- numero e frequenza degli accessi presso la Società;	2	
4	Migliorie del Servizio		14
4.1	<p>Formazione al personale della Società in ordine a tematiche assicurative e sulla prevenzione e gestione del rischio.</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere il programma di formazione proposto senza oneri a carico della Società per il personale dell'Ente e le relative modalità organizzative.</p> <p>Verranno valutati i seguenti elementi, indicando il peso della valutazione del singolo elemento:</p>	8	
	- efficacia del piano formativo che garantisca una formazione adeguata e adeguatezza dei temi trattati in relazione alle problematiche della Società;	2	
	- professionalità dei formatori;	1	
	- numero di giornate proposte all'anno;	3	
	- modalità di erogazione della formazione, privilegiando le proposte di e-learning e presso la sede di Gardone V.T.	2	
4.2	<p>Proposte migliorative dell'offerta con spese a proprio carico.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare le proposte migliorative offerte, con spese a proprio carico, in termini di servizi accessori e complementari indicando le caratteristiche, i tempi e le modalità di attuazione.</p> <p>Verrà valutato esclusivamente l'interesse da parte della Società.</p>	6	

Al fine di agevolare l'analisi e la valutazione dell'offerta da parte della Commissione, si precisa che il **Progetto di gestione del servizio** nelle sue articolazioni (1. Modalità organizzative, 2. Gestione sinistri, 3 Rapporti con l'Ente, 4 Migliorie del servizio) dovrà essere presentato in un'unica relazione contenuta in un documento formato complessivamente al massimo da 12 facciate formato A4, carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5, margini di pagina 2 cm per lato.

Il **Progetto di gestione del servizio** dovrà essere articolato in paragrafi che corrispondono ai criteri di valutazione (1 - 2 - 3 - 4), ciascuno dei quali dovrà riportare sotto-capitoli corrispondenti ai sub-criteri.

È possibile allegare al progetto al massimo complessivamente altre 8 facciate per tabelle, schede, certificazioni, immagini esplicative: tali elementi non verranno computati nel limite delle 12 facciate del Progetto presentato. Si precisa che per la valutazione del sub-criterio 1.1 è possibile allegare il curriculum vitae delle persone fisiche **incaricate di svolgere il servizio per Civitas S.r.l.** I curricula non verranno computati nel limite delle 12 pagine complessive per la presentazione del Progetto di gestione del servizio.

La Commissione giudicatrice, in caso le relazioni relative al Progetto presentato superino il limite di 12 facciate come sopra specificato, attribuirà il punteggio limitandosi alla valutazione del contenuto delle prime 12 facciate del Progetto e relativi gli allegati.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi la Commissione giudicatrice procederà seguendo il metodo aggregativo compensatore. Verrà assegnato da ciascun commissario un

coefficiente per ogni singolo elemento relativo a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo la seguente tabella di valutazione:

NON VALUTABILE O INADEGUATO	0,00
INSUFFICIENTE	0,10
MEDIOCRE	0,30
SUFFICIENTE	0,60
DISCRETO	0,70
BUONO	0,80
OTTIMO	1,00

Il coefficiente di valutazione inerente il singolo elemento di ciascun sub-criterio risulterà essere la media fra i coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di ulteriore specificazione o motivazione.

Verrà quindi calcolato il punteggio assegnato a ciascun sub-criterio nel rispetto della seguente formula: (PA=punteggio da assegnare)

$PA = (\text{media dei coefficienti di valutazione attribuiti da ciascun commissario} * \text{punteggio massimo})$
--

Si procederà successivamente alla somma dei punteggi assegnati per singolo elemento di ciascun sub criterio. Il punteggio attribuito per ciascun criterio deriverà dalla somma dei relativi punteggi ottenuti per sub-criterio.

Per quanto riguarda gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (SUB CRITERIO 1.7), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione deriverà dalla somma dei punteggi assegnati per singolo criterio. Nell'attribuzione dei punteggi verranno considerate soltanto le prime due cifre decimali, senza operare alcun arrotondamento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice è prevista **una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia in quanto l'offerta presentata sarà ritenuta globalmente insufficiente.

17.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica DA SISTEMARE

L'offerta economica verrà calcolata in base alla sommatoria annua degli importi delle provvigioni offerti.

Le provvigioni offerte non potranno essere inferiori a:

- 4% per la polizza ARD autoveicoli
- 10% per le altre polizze

Pertanto i **10** punti a disposizione per l'elemento «Prezzo» saranno integralmente attribuiti al concorrente che avrà offerto la provvigione totale annua più bassa. Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito mediante l'utilizzo della formula al prezzo minimo:

$PA = P_{MAX} * OE_{best} / OEA$

DOVE:

PA = punteggio da assegnare

P_{MAX} = punteggio massimo attribuibile (10 punti)

OE_{best} = offerta economica migliore

OEA = offerta economica del concorrente

Nel caso gli importi relativi alle provvigioni annue offerte sui singoli contratti non corrispondano al calcolo derivato applicando la percentuale offerta al premio netto, si procederà al ricalcolo degli importi della provvigione per singolo contratto assicurativo sulla base delle percentuali indicate nell'offerta economica presentata. L'offerta economica relativa alla provvigione annua

complessiva verrà a sua volta ricalcolata sommando gli importi delle provvigioni annue così corretti.

Nel caso l'importo dell'offerta economica caricato sul campo predefinito della piattaforma Sintel non corrisponda all'importo indicato nel MODULO OFFERTA ECONOMICA (così come eventualmente ricalcolato) verrà considerata l'offerta economica così come presentata nel MODULO OE.

Tutti i calcoli (importi relativi alle percentuali offerte, sommatorie e calcolo punteggi) verranno arrotondati alle prime due cifre decimali, troncando i valori alla seconda cifra.

Le provvigioni offerte dal Broker aggiudicatario verranno applicate ai contratti stipulati successivamente alla prima scadenza utile delle polizze in essere o, comunque, nel momento in cui ci fosse la necessità di ricollocarle. Fino a quel momento il Broker aggiudicatario percepirà il compenso percentuale indicato nei contratti in essere e non potrà esigere dalle Compagnie di assicurazione differente aliquota.

Tutti i calcoli relativi alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (valutazione offerta tecnica da parte della Commissione, sommatorie, calcolo provvigione annua sui premi netti, calcolo provvigione annua complessiva e calcolo punteggi, etc.) verranno arrotondati alle prime due cifre decimali, troncando i valori alla seconda cifra.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19/03/2020**, alle **ore 11,00** presso l'ufficio segreteria posto al secondo piano della sede di Civitas s.r.l. di Gardone V.T. (via Matteotti, 299) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzione *comunicazioni* della piattaforma Sintel. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzione *comunicazioni* della piattaforma Sintel almeno due giorni prima della data fissata.

Secondo quanto previsto al paragrafo 5.2. delle Linee guida n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017, il seggio di gara appositamente costituito, procederà al controllo della documentazione amministrativa, conseguente all'apertura della busta amministrativa stessa e all'eventuale applicazione della procedura del soccorso istruttorio. Al termine delle operazioni verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte che verrà trasmesso all'organo della Stazione appaltante deputato ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Di tale provvedimento è data comunicazione ai concorrenti come stabilito dall'art. 76 comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica e l'assegnazione del punteggio relativo sarà nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 e dell'art. 216, c. 12 del Codice, una Commissione Giudicatrice composta da un numero dispari (non superiore a cinque) di

componenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, come indicato al paragrafo 5.3 delle Linee guida n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione opererà in conformità a quanto stabilito dal Codice e nel presente disciplinare di gara.

20. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, trasmette le risultanze dei lavori del seggio di gara alla commissione giudicatrice che procederà, in una o più sedute riservate, all'esame ed alla valutazione dell'offerta tecnica e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare. La commissione giudicatrice caricherà i punteggi assegnati a ciascun operatore economico nell'apposito campo della piattaforma Sintel.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà all'invio delle comunicazioni agli offerenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta economica sulla piattaforma Sintel e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice utilizzando le funzioni della piattaforma Sintel come descritto di seguito.

La seduta viene sospesa per permettere alla Commissione di generare il verbale di gara sulla piattaforma Sintel e ottenere la graduatoria finale con l'indicazione del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio totale e la segnalazione relativa all'eventuale anomalia dell'offerta. Tale graduatoria sarà visibile ai concorrenti sulla piattaforma Sintel.

20.1 PRECISAZIONI

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, verrà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, e si procederà a stabilire l'ordine in graduatoria mediante sorteggio in seduta pubblica.

20.2 GRADUATORIA FINALE

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, nella medesima seduta pubblica, dà lettura della graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora la commissione individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21 del presente Disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà ad effettuare le

relative comunicazioni agli operatori economici interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA.

Trattandosi di una concessione di servizi, la disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse non è applicabile direttamente in quanto a criteri matematici ma quale principio generale secondo cui la stazione appaltante deve in ogni caso verificare l'anomalia dell'offerta qualora vi siano seri elementi che possano far apparire antieconomiche le condizioni proposte. (cfr. TAR Campania, Napoli Sez. IV. 29/11/2017 n. 5679, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 27/10/2017, n. 1670, TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 19/12/2017, n. 12507). Pertanto la valutazione dell'anomalia dell'offerta deve essere dedotta ad esito di una valutazione relativa alla congruità dell'offerta complessiva. In tal caso il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'organo competente della Stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Come disposto dall'art. 85, comma 5 del Codice, la **verifica dei requisiti** generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice e del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Secondo quanto disposto dall'art. 94, comma 2 del Codice, la Stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la **garanzia provvisoria verrà svincolata**, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il **contratto**, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo il caso di un unico partecipante alla gara.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** (come meglio precisato all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto, da calcolare sull'importo contrattuale, con le stesse caratteristiche della garanzia provvisoria indicate al punto 10 del presente disciplinare di gara, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.)

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della stazione appaltante nella presente procedura di gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del contratto e del capitolato d'onori, sarà competente il Foro di Brescia. È pertanto esclusa al riguardo la competenza arbitrale.

25. NORME FINALI

La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, comporta l'esclusione dalla gara o, se rilevata dopo l'aggiudicazione, è causa di revoca dell'appalto, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), e il Comune procederà all'escussione della polizza fideiussoria dell'aggiudicatario. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e in tutta la documentazione della presente gara d'appalto.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia al D. lgs. 50/2016, al capitolato di polizza, alle linee guida o altri strumenti di regolazione flessibile deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

26. ELENCO ALLEGATI

- a) Allegato n. 1 Modulo domanda di partecipazione;
- b) Allegato n. 2 DGUE;
- c) Allegato n. 3 Dichiarazione requisiti generali;
- d) Allegato n. 4 Dichiarazione assenza conflitto d'interessi;
- e) Allegato n. 5 Modulo offerta tecnica;
- f) Allegato n. 6 Modulo offerta economica;
- g) Modulo Tracciabilità;
- h) Informativa privacy.

Gardone Val Trompia, 13/02/2020

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Denise Mutti
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82